



Regolamento Bruxelles I (rifusione)

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1215/2012

Informazioni generali

Il **regolamento 1215/2012 serve** a facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare fornendo le regole relative alla competenza delle autorità giurisdizionali e le regole sul riconoscimento e l'esecuzione rapidi e semplici delle decisioni in materia civile e commerciale emesse negli Stati membri.

Il regolamento 1215/2012 sostituisce il regolamento 44/2001 (il regolamento Bruxelles I). Quest'ultimo continua comunque ad applicarsi ai procedimenti promossi prima dell'entrata in vigore del regolamento 1215/2012 il 10 gennaio 2015 (per maggiori precisazioni si veda l'articolo 66 del regolamento 1215/2012).

Il regolamento si applica fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea, compresa la Danimarca che ha concluso l'accordo del 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le necessarie modifiche legislative in Danimarca sono già entrate in vigore il 1° giugno 2013.

Il regolamento determina lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a decidere sulle controversie in materia civile e commerciale che presentino una dimensione internazionale.

Prevede inoltre che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia richiesta una procedura speciale.

Una decisione emessa in uno Stato membro ed esecutiva in tale Stato potrà essere eseguita anche in un altro Stato membro senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Il regolamento prevede due moduli: l'attestato relativo alle decisioni e l'attestato relativo agli atti pubblici o alle transazioni giudiziarie.

Conformemente al regolamento, gli Stati membri hanno notificato le autorità giurisdizionali competenti davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione e le autorità giurisdizionali competenti a trattare le impugnazioni. **Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.**

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, per alcune materie, l'autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione. A tal fine la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha elaborato un testo standard non obbligatorio contenente le informazioni che l'autorità giurisdizionale può utilizzare per adempiere all'obbligo di informare il convenuto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

Link collegati

[Regolamento \(UE\) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#)

[Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 299 del 16.11.2005.](#)

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Belgio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Belgio: tribunale di primo grado ("tribunal de première instance")

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

In Belgio:

a) per quanto concerne il ricordo del convenuto dinanzi al tribunale di primo grado

b) per quanto concerne il ricorso dell'attore: la corte d'appello.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Belgio: corte di cassazione ("Cour de cassation")

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Nessuna

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,
- convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,
- convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,
- convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,
- convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,
- convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
- trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore;

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/03/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Bulgaria

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

[Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione](#)

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera c\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50](#)

[Articolo 75, lettera d\) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera a\) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera b\) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera c\) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento](#)

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

n.d.

[Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione](#)

L'applicazione diretta del regolamento (UE) n. 1215/2012 è disciplinata dall'articolo 622bis del codice di procedura civile.

In base al suddetto articolo 622bis (nuovo, Gazzetta ufficiale n. 50/2015),

- 1) la decisione emessa in uno Stato membro è esecutiva senza che sia richiesto un mandato di esecuzione.
- 2) L'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione su istanza della parte interessata, in base a una copia della decisione emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, autenticata dall'autorità giurisdizionale che l'ha emessa e da un attestato rilasciato a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- 3) Qualora rilevi che la misura o il provvedimento non possano essere eseguiti alle condizioni e nei termini previsti dal codice, l'ufficiale giudiziario provvede a un'esecuzione alternativa.
- 4) Una sentenza emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, è esecutiva a norma dei commi 1 e 2. Qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, sarà presentata la prova della notificazione o comunicazione della decisione.
- 5) Nel procedere all'esecuzione, l'ufficiale giudiziario notifica o comunica copia dell'attestato di cui al comma 2, invitando il debitore a onorare volontariamente gli obblighi. L'attestato deve essere accompagnato da una copia della decisione emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora non sia stata già notificata o comunicata al debitore.
- 6) Il debitore può, entro un mese dalla notificazione o comunicazione dell'atto, presentare una domanda di diniego dell'esecuzione. Qualora sia necessaria una traduzione della sentenza, il termine è sospeso sino a che questa non è fornita al debitore.
- 7) Entrambe le parti possono impugnare la modifica della misura o del provvedimento di cui all'articolo 436.

Per questioni riguardanti i procedimenti di esecuzione non disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, si applicano le norme generali della parte quinta del codice di procedura civile, relativa alle procedure di esecuzione.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Le istanze di cui all'articolo 36, paragrafo 2, o di cui all'articolo 45, paragrafo 4, sono presentate al tribunale provinciale competente nell'area dove la controparte ha un indirizzo permanente o una sede legale oppure nel caso in cui questa non abbia in Bulgaria un indirizzo permanente o una sede legale, all'indirizzo dove è residente o ha la sede legale la parte interessata. Se la parte interessata non ha un indirizzo permanente o una sede legale in Bulgaria, l'istanza va presentata al tribunale municipale di Sofia (articolo 622 del codice di procedura civile).

Le domande di cui all'articolo 47, paragrafo 1, possono essere presentate al tribunale provinciale competente nell'area dell'indirizzo permanente o della sede legale del debitore oppure nel luogo dell'esecuzione (articolo 622 ter del codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Bulgaria, la *Софийски апелативен съд* (Corte d'appello di Sofia). L'appello è proposto attraverso il tribunale provinciale che ha emesso la decisione di diniego dell'esecuzione o della decisione che rivela la mancanza di motivi per rigettare il riconoscimento.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

L'ulteriore impugnazione delle decisioni della Corte d'appello di Sofia deve essere proposta dinanzi alla Corte suprema di cassazione (articolo 623, comma 6, del codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità bulgare hanno competenza internazionale laddove l'attore o richiedente sia un cittadino bulgaro o una persona giuridica avente sede legale in Bulgaria (articolo 4, commi 1 e 2 del codice di diritto privato internazionale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria, la Slovenia e la Croazia;
- trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 25 novembre 1976;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;
- accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990;
- accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e documentale, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Repubblica ceca

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera c\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50](#)

[Articolo 75, lettera d\) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera a\) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera b\) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento](#)

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non applicabile.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

I tribunali distrettuali hanno competenza nel merito della causa.

Il tribunale distrettuale competente a livello territoriale è determinato in base agli aspetti seguenti:

1. Qualora l'esecuzione di una sentenza sia già stata disposta, ha competenza il tribunale che emette e dà esecuzione al provvedimento. Le norme sulla competenza nazionale che disciplinano l'esecuzione giudiziaria sono contenute nella legge n. 99/1963 del codice di procedura civile (articolo 252).
2. Nel caso in cui sia già stato disposto un provvedimento di *exekuce* (sequestro), ha competenza territoriale il tribunale che ha emesso il provvedimento (*exekuční soud* (tribunale di esecuzione)). Le norme per determinare l'autorità giudiziaria competente dell'esecuzione sono contenute nella legge n. 120/2001 sugli ufficiali giudiziari e le attività di esecuzione (*exekuční řád* (codice di esecuzione)) (articolo 45).
3. Laddove non sia stato disposto alcun provvedimento esecutivo per una sentenza o un sequestro, il procedimento è di competenza del tribunale che sarebbe competente dell'esecuzione della decisione (cfr. punto 1 sopra) oppure il tribunale di esecuzione (cfr. punto 2 sopra).

Un elenco di tutti i tribunali distrettuali, inclusi i recapiti, è disponibile sul [sito Internet del ministero della Giustizia](#).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Il ricorso va presentato dinanzi al tribunale di cui si contesta la decisione (Il tribunale deferisce il ricorso al tribunale competente per il ricorso).

I tribunali regionali sono competenti relativamente all'impugnazione proposta. A livello territoriale è competente il tribunale regionale nella cui area di competenza è situato il tribunale distrettuale che ha emesso la sentenza di primo grado sulla domanda di diniego dell'esecuzione (o procedimento per il riconoscimento o il diniego del riconoscimento).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

È possibile avvalersi solo di misure di ricorso straordinarie, nello specifico:

- *žaloba pro zmatečnost* (ricorso di annullamento) in conformità all'articolo 229 e seguenti della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile;
- *žaloba na obnovu řízení* (ricorso di riapertura di un procedimento) in conformità all'articolo 228 e seguenti della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile;
- *dovolání* (ricorso) in conformità all'articolo 236 e seguenti della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile.

Tutte le misure di ricorso straordinarie summenzionate sono proposte dinanzi al giudice che si è pronunciato in primo grado sulla domanda di diniego di esecuzione (o di procedimento per il riconoscimento o il diniego del riconoscimento).

La Corte suprema è competente in caso di *řízení o dovolání* (ricorso straordinario). Il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado è competente per i *řízení na obnovu řízení* (ricorsi di riapertura dei procedimenti). Il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado è competente per i *řízení o žalobě pro zmatečnost* (i ricorsi per l'annullamento) in taluni casi, mentre in altri ha competenza la corte di appello (cfr. articolo 235bis della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Slovacco.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Legge n. 91/2012 in materia di diritto internazionale privato, in particolare l'articolo 6.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia (Sofia, 25 novembre 1976);
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Nicosia, 23 aprile 1982);
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Atene, 22 ottobre 1980);
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna all'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile (Madrid, 4 maggio 1987);
- trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese relativo sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia (Parigi, 10 maggio 1984);
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza legale e l'istituzione di rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale (Bratislava, 28 marzo 1989);
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6 dicembre 1985);
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro (Varsavia, 21 dicembre 1987), ai sensi del trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia che modifica e integra il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 (Mojmírovce, 30 ottobre 2003);
- convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie (Lisbona, 23 novembre 1927);
- convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica ceca e la Romania (Bucarest, 11 luglio 1994);
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale (Belgrado, 20 gennaio 1964);
- trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria prestata dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di alcuni rapporti giuridici in materia civile e penale (Praga, 29 ottobre 1992).

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Germania

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La chiamata in causa del terzo è utilizzata per notificare formalmente un procedimento giudiziario pendente (procedimento iniziale - *Vorprozess*) a terzi che non ne sono parte. La chiamata in causa del terzo viene effettuata presentando al tribunale un atto scritto che viene poi ufficialmente notificato o comunicato al destinatario della stessa. Il soggetto terzo è libero di decidere se partecipare o meno al procedimento. Un terzo che decida di non partecipare al procedimento non ne diventa parte, ma semplicemente interveniente e, in questo caso, le sue dichiarazioni e azioni non devono essere contrarie a quelle della parte principale. L'interveniente non è tenuto a sostenere alcuna spesa.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo presuppone che una parte di un procedimento in corso (procedimento iniziale) abbia motivi per temere un esito negativo, nonché ragioni per aspettarsi che in caso di esito negativo potrà proporre un'azione per danni contro il terzo o presentare una richiesta di risarcimento danni contro il terzo in virtù di una garanzia. Pertanto, la parte che notifica la chiamata in causa del terzo ha interesse a veder accogliere la sua domanda nel procedimento iniziale (e in tal caso l'interveniente può apportare un contributo) oppure, in caso di esito negativo del procedimento iniziale, recuperare quanto ha perso prevalendo in un successivo procedimento (*Folgeprozess*) contro il terzo.

Se il terzo sostiene la parte che ha notificato l'atto di chiamata in causa, il terzo deve accettare la causa così com'è. Può presentare memorie e atti procedurali, purché non agisca in modi che contraddicano la parte principale. Se il terzo rifiuta di partecipare al procedimento, o non prende posizione, il procedimento continua senza prestare attenzione al soggetto terzo. Se la parte che ha notificato la chiamata in causa del terzo intenta successivamente un'azione contro il terzo, quest'ultimo non può rivendicare il fatto che il procedimento iniziale fosse impostato in maniera non corretta. Ciò significa che, nel procedimento successivo, qualsiasi accertamento del procedimento iniziale a vantaggio della parte che ha notificato la chiamata in causa del terzo sarà considerato vincolante.

3. La chiamata in causa del terzo non ha alcun effetto sulla decisione sui punti di diritto nel procedimento iniziale.

4. L'esito della causa iniziale non è vincolante, laddove l'interveniente non abbia potuto presentare memorie per lo stato del procedimento al momento dell'intervento oppure per le dichiarazioni e azioni della parte principale.

5. Gli effetti della chiamata in causa del terzo si applicano indipendentemente dal fatto che il terzo si costituisca in giudizio meno nel procedimento iniziale.

6. La chiamata in causa del terzo non ha effetti sul rapporto tra il terzo e la parte avversa a quella che l'ha chiamato in causa, a meno che il terzo non intervenga a favore della parte avversa.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Germania, il *Landgericht*.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Germania, l'*Oberlandesgericht*.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Germania, il *Bundesgerichtshof*.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Germania: articolo 23 del *Zivilprozessordnung* (codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Germania: articoli 68 e 72-74 del codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- convenzione tra l'Italia e la Germania sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
- convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960;
- convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
- convenzione tra la Germania e la Grecia sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961;
- convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 28/01/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Estonia

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

Ai sensi della legge processuale estone, i terzi sono informati di un procedimento giudiziario mediante un atto di chiamata in causa del terzo. Quando una controversia dinanzi a un organo giurisdizionale si risolve a sfavore di una determinata parte del procedimento, tale parte può intentare un'azione contro una terza parte per liberarsi da un eventuale obbligo sorto da una presunta violazione del contratto, da un obbligo di risarcimento dei danni o da un obbligo di indennizzo, oppure laddove abbia motivo di credere che un terzo potrebbe proporre tale azione nei suoi confronti, può presentare una domanda al giudice che si occupa del procedimento per aggiungere una terza parte nel procedimento. Il giudice trasmette una notifica al riguardo alla terza parte, ne informa l'altra parte e fissa un termine entro il quale le parti potranno prendere posizione. Se la notifica soddisfa i requisiti giuridici e la parte adduce giustificazioni a sostegno della necessità di coinvolgere un terzo, il giudice dispone che la terza parte sia aggiunta al procedimento. Ai sensi del diritto processuale estone, una parte terza che non presenta una domanda autonoma è parte del procedimento, ma non è una delle parti del procedimento (attore o convenuto). Qualora risulti che il terzo è stato coinvolto senza giustificazione, il giudice può disporre che sia escluso dal procedimento. Una parte terza che non presenta una domanda autonoma coinvolta in un procedimento o chiamata a intervenire dall'attore o dal convenuto dovrebbe in teoria sostenere la posizione della parte interessata del procedimento, presentando quindi argomentazioni in suo favore ed avendo interesse affinché la domanda di tale parte nella causa venga accolta. Una terza parte che non presenta una domanda autonoma può intraprendere ogni mezzo procedurale previsto, ad eccezione dei mezzi che possono essere adottati solo dall'attore o dal convenuto, tra cui l'impugnazione delle decisioni prese nella causa. Una domanda, un reclamo o un atto procedurale presentato da un terzo produce effetti giuridici sul procedimento solo laddove non sia in conflitto con la domanda, il reclamo o l'atto presentato dall'attore o del convenuto al cui lato il terzo partecipa al procedimento. Quando si presenta un reclamo o si adotta qualsiasi altra misura procedurale, al terzo si applicano gli stessi termini applicati all'attore o al convenuto al fianco del quale partecipa al procedimento, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2) Quali sono gli effetti principali di una sentenza sul terzo chiamato in causa?

Le decisioni emesse nel procedimento principale non sono opponibili a un terzo qualora il giudice non abbia ammesso il terzo al procedimento, nonostante una parte abbia presentato una domanda per l'aggiunta di una persona quale terzo nel procedimento oppure se la persona è esclusa da procedimenti di terzi.

Se una parte presenta una domanda per l'aggiunta di una persona quale terzo e detta persona viene introdotta nel procedimento, tale persona non può, nei confronti dell'attore o del convenuto al cui fianco interviene o è stato aggiunto nel procedimento, basare un procedimento successivo al procedimento principale sul fatto che la decisione relativa alla sentenza emessa nel procedimento era errata o che le circostanze sono state stabilite in modo sbagliato. Se una delle parti del procedimento avvia un procedimento nei confronti di un terzo che non presenta una domanda autonoma e si basa sul procedimento precedente, il soggetto terzo può anche proporre un'opposizione che ha sollevato nel procedimento in qualità di terzo e che contraddice le dichiarazioni della parte. Una parte terza può inoltre eccepire di non essere stata in grado di presentare domanda, eccezioni, prove o reclami in quanto intervenuta o aggiunta al procedimento troppo tardi o non è stata in grado di presentarli a causa di dichiarazioni o azioni dell'attore o del convenuto al fianco del quale ha partecipato al procedimento. Può anche contestare il fatto che l'attore o il convenuto non abbiano presentato, all'insaputa della terza parte, deliberatamente o per negligenza grave, una domanda, un'obiezione, una prova o un reclamo.

3) Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Se una parte ha presentato domanda per l'aggiunta di una persona quale terzo nel procedimento, ma il giudice non l'ha accolta, oppure se la persona è esclusa da procedimenti di terzi, la decisione nella causa principale non è giuridicamente vincolante neppure a livello di valutazione giuridica.

4) Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non contestati dalle parti?

Le circostanze stabilite dal giudice non sono giuridicamente vincolanti per la terza parte laddove questa non abbia potuto contestarle perché non contestate dalle altre parti oppure se la parte a favore della quale il terzo è stato aggiunto al procedimento non era d'accordo con le circostanze contestate dalla terza parte.

5) La chiamata in causa del terzo produce effetti indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi al procedimento principale o meno?

Poiché in base al diritto processuale estone i terzi sono chiamati in causa soltanto mediante atto di chiamata notificato da una delle parti e non in modo autonomo, gli effetti giuridici dipenderanno dal fatto che la terza parte sia stata aggiunta al procedimento o meno.

6) La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato in causa il terzo?

Se una parte ha presentato una domanda per aggiungere una terza persona al procedimento, ma il tribunale non l'ha accolta, non vi sono ripercussioni sulle relazioni tra la parte che ha presentato la domanda e la sua controparte, a meno che la terza parte non sia stata aggiunta al procedimento.

L'aggiunta di una terza parte che non ha presentato una domanda autonoma e le relative conseguenze sono disciplinate dagli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Tribunale di contea.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Il tribunale distrettuale mediante il tribunale di contea la cui decisione è impugnata in appello.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

La Corte suprema.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Inglese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 86 (competenza territoriale in base al luogo in cui è situato il bene) del codice di procedura civile, purché l'azione non riguardi il bene in questione. Articolo 100 (domanda di cessazione dell'applicazione dei termini generali) del codice di procedura civile, purché l'azione debba essere presentata dinanzi al giudice competente dell'applicazione dei termini generali.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articoli 212-216 del codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;
- accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.

ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Italia

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera c\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50](#)

[Articolo 75, lettera d\) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera a\) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera b\) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera c\) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento](#)

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

Non pertinente

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

- in Italia: tribunali ordinari

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

- in Italia: corte d'appello

[Articolo 75, lettera c\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50](#)

- in Italia: corte di cassazione

[Articolo 75, lettera d\) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie](#)

Non pertinente

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera a\) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento](#)

- in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera b\) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento](#)

Non pertinente

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera c\) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento](#)

- convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,
- convenzione tra l'Italia e la Germania sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,
- convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,
- convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
- convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,
- convenzione tra l'Italia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,
- convenzione tra la Spagna e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,
- convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972,
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,
- convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960 e ancora in vigore tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia;

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/02/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Cipro

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

[Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione](#)

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera c\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50](#)

[Articolo 75, lettera d\) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera a\) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera b\) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera c\) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento](#)

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non applicabile.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Una descrizione dettagliata delle procedure è reperibile alla voce "[Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria](#)".

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

A Cipro gli *Eparchiaká Dikastíria (Tribunali distrettuali)*

Tribunale distrettuale di Nicosia

- Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro
- Telefono: (+357) 22865518
- Fax: (+357) 22304212 / 22805330
- Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Limassol

- 8 Lord Byron Avenue, P.O. Casella 54619, 3726 Limassol, Cipro
- Telefono: (+357) 25806100 / 25806128
- Fax: (+357) 25305311
- Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Larnaca

- Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Casella 40107, Cipro
- Telefono: (+357) 24802721
- Fax: (+357) 24802800
- Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Pafo

- Angolo tra Neophytou & Nicos Nicolaidis, 8100 Pafo, P.O. Casella 60007, Cipro
- Telefono: (+357) 26802601
- Fax: (+357) 26306395
- Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Famagosta

- 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro
- Telefono: (+357) 23730950 / 23742075
- Fax: (+357) 23741904
- Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

A Cipro, la *Anótato Dikastírio Kýprou* Corte (suprema di Cipro).

Corte suprema

- Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro
- Telefono: (+357) 22865741
- Fax: (+357) 22304500
- E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

A Cipro, la *Anótato Dikastírio Kýprou* Corte (suprema di Cipro)

Corte suprema

- Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro
- Telefono: (+357) 22865741
- Fax: (+357) 22304500
- E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

- a Cipro, greco e inglese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- a Cipro, l'articolo 21 della legge sulle corti di giustizia (legge 14/60).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- trattato del 1982 tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;
- convenzione del 1981 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;
- convenzione del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale, penale e di diritto di famiglia;
- accordo del 1983 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;
- trattato del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (del quale la Slovenia, fra gli altri paesi, è un successore);
- convenzione del 1996 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2019

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

Conformemente agli articoli 46 e 47 del *Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas* (codice di procedura civile della Repubblica di Lituania), i terzi possono decidere di presentare una domanda autonoma sul merito di una controversia.

In tal caso possono partecipare al procedimento soltanto di loro iniziativa e agiscono nella causa quali partecipanti indipendenti, senza sostenere né attore né convenuto. I terzi che presentano domande autonome possono partecipare ai procedimenti fino al momento della precisazione delle conclusioni.

I terzi che non propongono domande autonome sul merito della controversia possono intervenire nel procedimento a favore dell'attore o del convenuto sino alle conclusioni, nel caso in cui una decisione sulla controversia possa influire sui loro diritti od obblighi. Possono inoltre essere coinvolti nel procedimento su istanza motivata delle parti o d'ufficio in base a un'ordinanza emessa dal giudice.

I terzi sono informati della causa e invitati a partecipare al procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale lituano mediante la notifica di atti di citazione, nonché con una copia degli atti del procedimento. Conformemente all'articolo 133, comma 1, del codice di procedura civile, le parti di un procedimento (tra cui i terzi) sono informate della data e del luogo delle udienze o dei provvedimenti processuali individuali mediante notifica di atti di citazione. Tuttavia, informare i terzi del procedimento in corso non è compito delle parti, ma dell'autorità giurisdizionale. Le parti sono tenute semplicemente a indicare nella loro domanda che è necessaria la partecipazione al procedimento di altre persone.

I terzi che presentano domande autonome hanno gli stessi diritti e obblighi di un attore.

I terzi che non presentano domande autonome godono degli stessi diritti processuali (incluso il diritto al rimborso dei costi) e obblighi delle parti, ad eccezione del diritto di modificare motivazioni e oggetto della causa, di aumentare o diminuire il valore dell'azione, di rinunciare all'azione o ammetterla e di giungere a una composizione. Non hanno inoltre il diritto di chiedere l'esecuzione di una decisione giudiziaria. I terzi che non presentano domande autonome non possono agire contro gli interessi della parte alla quale si affiancano al momento dell'intervento nel procedimento.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La partecipazione di terzi che presentano domande autonome consente al giudice di pronunciarsi su più controversie relative allo stesso oggetto, in un singolo procedimento. In questo caso, non possono essere intentati ulteriori procedimenti contro terzi che hanno presentato domande autonome (o tali terzi non possono avviare ulteriori procedimenti contro lo stesso convenuto), in quanto si ritiene che la controversia tra quelle parti su quella questione sia stata risolta. Se una persona è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso presentando una domanda autonoma, ma non ha aderito al procedimento, in futuro potrebbe essere citata in un procedimento distinto da tale persona e per la stessa questione. Ciononostante, la prima sentenza del tribunale non ha effetti sui diritti e i doveri di una persona che non ha partecipato al procedimento quale terzo.

Nel decidere di un caso il giudice non può, allo stesso tempo, pronunciarsi sui diritti e gli obblighi di terzi che non abbiano presentato una domanda autonoma nei confronti di una parte con cui hanno una relazione giuridica sostanziale. Di conseguenza, una sentenza emessa in una causa che coinvolge terze parti che non abbiano presentato domande autonome non preclude l'avvio di un'altra causa contro un terzo coinvolto nel procedimento iniziale che non ha presentato una domanda indipendente. Tuttavia, in tal caso, la prima sentenza del tribunale ha efficacia di pronuncia pregiudiziale; vale a dire, nel caso in cui si tenga un altro procedimento con le stesse parti (ad esempio un'azione per ottenere un risarcimento danni), non è necessario prendere in considerazione le circostanze stabilite dalla sentenza definitiva del primo caso (articolo 182, comma 2, del codice di procedura civile).

Un procedimento può essere riaperto se una persona non è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso, presentando o meno un'istanza indipendente, oppure se ne è stata informata, ma sceglie di non partecipare al procedimento e la decisione del giudice interessa i diritti e obblighi fondamentali di quella persona. Se la persona non è stata coinvolta nel procedimento, la sentenza in questione non ha efficacia di sentenza preliminare nei confronti di tale persona.

3. Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

4. Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non sono stati contestati dalle parti?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

5. La chiamata in causa del terzo produce effetti indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno?

No. La sentenza del procedimento (principale) non può incidere sui diritti e i doveri di una persona informata, ma che non ha partecipato quale terzo al procedimento. Un procedimento può essere riaperto se una persona non è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso, presentando o meno un'istanza indipendente, oppure se ne è stata informata ma sceglie di non partecipare al procedimento e la decisione del giudice interessa i diritti e gli obblighi fondamentali di quella persona.

6. La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato il terzo in causa?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Lituania, la *Lietuvos apeliacinis teismas* (Corte d'appello di Lituania).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

In Lituania, la *Lietuvos apeliacinis teismas* (Corte d'appello di Lituania).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

In Lituania, ricorso in cassazione dinanzi alla *Lietuvos Aukščiausiasis Teismas* (Corte suprema di Lituania).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

In Lituania, articoli 783, comma 3, 787 e 789, comma 3 del *Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas* (Codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

In Lituania, articoli 46 e 47 e comma 3 del *Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas* (Codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;
- accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Ungheria

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

[Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione](#)

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera c\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50](#)

[Articolo 75, lettera d\) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera a\) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera b\) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera c\) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento](#)

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

1.) Definizione della chiamata in causa del terzo nel diritto processuale civile ungherese

Laddove una parte risulti soccombente in un procedimento e desideri intentare una causa contro un terzo oppure sia destinataria di un'azione proposta da un terzo, può citare il terzo a comparire inviando un atto di chiamata in causa. Possono trasmettere una chiamata in causa del terzo non solo gli attori o i convenuti, ma anche gli intervenienti o i terzi chiamati in causa.

2.) Termini per la chiamata in causa del terzo quale atto procedurale:

Per chiamare in causa un terzo, il convenuto ha 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'atto di citazione, mentre l'attore 30 giorni dalla notifica di un atto contenente una domanda riconvenzionale sostanziale. Questa disposizione si applica per analogia alle modifiche consentite alle domande e alle domande riconvenzionali.

Una persona che interviene dopo l'inizio del contenzioso, ossia la parte interveniente o il terzo chiamato in causa, può presentare una chiamata in causa del terzo entro 30 giorni dall'intervento nel procedimento. Nei casi ritenuti particolarmente gravi (importi oggetto della controversia superiori a 400 milioni di HUF), il termine per le dichiarazioni della parte che chiama il terzo in causa e del terzo chiamato in causa non è di 30 giorni, ma di 15. Una dichiarazione presentata dalla parte che chiama il terzo in causa oltre il termine fissato è nulla e inefficace e ritenuta come non presentata dall'autorità giurisdizionale.

3.) Trasmissione dell'atto di chiamata in causa del terzo:

La parte che chiama il terzo in causa ha due obblighi nel trasmettere la comunicazione. In primo luogo, è tenuta a inviare l'atto per iscritto al terzo interessato, indicandone i motivi e fornendo un breve resoconto dello stato del procedimento. In secondo luogo, l'atto di chiamata in causa deve essere presentato al giudice, per iscritto o oralmente in udienza, specificandone anche le ragioni. Nel presentare la chiamata in causa del terzo all'autorità giudiziaria, la parte deve includere i documenti che dimostrano che il terzo chiamato in causa ha ricevuto l'atto e il giustificativo della data di ricezione.

Se il terzo citato non invia al tribunale, entro 30 giorni dalla relata di notifica esibita dalla parte che ha chiamato in causa il terzo, una dichiarazione di costituzione nel procedimento, si ritiene che il terzo oggetto della notifica non abbia accettato la chiamata in causa del terzo. Le dichiarazioni presentate oltre i termini fissati sono nulle.

Laddove si costituisca in giudizio, il terzo può partecipare assieme alla parte che l'ha convocato in qualità di interveniente, comunicando la propria intenzione per iscritto od oralmente durante l'udienza.

In caso contrario, l'ammissione dell'intervento del terzo notificato e lo stato giuridico del terzo notificato sono soggetti alle norme che disciplinano gli interventi.

4.) Conseguenze giuridiche della chiamata in causa del terzo.

Qualora accolga l'invito a partecipare al procedimento, il terzo può costituirsi quale parte interveniente (invitata) a fianco della parte che l'ha citato. Il codice di procedura civile ungherese prevede per gli intervenienti i due scenari seguenti:

- se l'efficacia giuridica della decisione non concerne la relazione giuridica tra l'interveniente e la parte avversa, l'interveniente (in principio, il terzo chiamato in causa) può proporre in modo autonomo le azioni giuridiche ammesse per la parte sostenuta, ad esclusione della composizione delle controversie, del riconoscimento di diritti e delle rinunce a diritti. Le azioni dell'interveniente hanno effetto solo se la parte sostenuta non propone tali azioni e se non sono in conflitto con le azioni della parte sostenuta;
- se, a norma della legislazione vigente, l'efficacia giuridica della decisione riguarda altresì la relazione giuridica tra l'interveniente e la parte avversa, l'interveniente (in principio, il terzo chiamato in causa) può proporre in modo autonomo le azioni giuridiche possibili per la parte sostenuta dall'interveniente, ad esclusione della composizione delle controversie, del riconoscimento dei diritti e delle rinunce a diritti. Tali azioni producono effetti anche se in conflitto con quelle della parte sostenuta. Nell'esaminare il caso, il giudice valuta l'impatto delle azioni contrarie, tenendo conto anche degli altri aspetti della causa.

Tuttavia, se l'efficacia giuridica di una sentenza interessa la relazione tra la parte interveniente e la parte avversa non è una questione di discrezionalità giudiziaria, ma deriva esclusivamente da disposizioni di legge.

Tra tali disposizioni giuridiche rientra l'articolo 32, comma 2, della *legge LXII del 2009 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli*, che stabilisce quanto segue: "Il campo di applicazione delle decisioni giuridicamente vincolanti che respingono domande di risarcimento presentate da una parte offesa include anche il contraente, nonché l'operatore e l'autista nei casi di cui all'articolo 35, comma 1, qualora questo sia quanto deciso del giudice in una causa tra la parte offesa e la compagnia assicurativa, l'incaricato della liquidazione dei sinistri, l'ufficio nazionale o il gestore del fondo per gli indennizzi. (Il suddetto articolo 35, comma 1, prevede quanto segue: "La parte offesa può presentare un reclamo al gestore del fondo per gli indennizzi, al fine di ricevere un risarcimento per la perdita o il danno causato all'interno del territorio ungherese da un veicolo a motore non assicurato in violazione dell'obbligo assicurativo, da un veicolo a motore utilizzato da un operatore non identificato o da un veicolo non identificato, oppure durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 26, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 36. Il gestore del fondo per gli indennizzi garantirà per le domande di un importo entro i limiti fissati specificati dall'articolo 13, comma 1. Il gestore del fondo per gli indennizzi risarcirà inoltre la parte offesa per eventuali perdite causate da un veicolo a motore che non è stato sottoposto a manutenzione o che è stato ritirato dalla circolazione").

Accettando la chiamata in causa del terzo il terzo non riconosce necessariamente l'esistenza di un obbligo nei confronti della parte che l'ha chiamato in causa. La relazione giuridica tra la parte che ha chiamato il terzo in causa e il terzo in questione non può essere decisa nel procedimento principale (al quale è stato invitato il terzo chiamato in causa).

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Si veda il modulo alla pagina [Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria](#).

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Ungheria, gli *Járásbírószág* (Tribunali distrettuali) situati presso la sede del *Törvényszék* (Tribunale regionale). Nella contea di Pest, il tribunale distrettuale di Buda, a Budapest il Tribunale distrettuale centrale di Buda.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

In Ungheria, i *Törvényszék* (tribunali regionali). A Budapest, il *Fővárosi Törvényszék* (tribunale regionale di Budapest capitale).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Ungheria, la Curia (mediante una domanda di riesame della decisione trasmessa al tribunale di primo grado).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Ungheria: articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Ungheria: articoli da 58 a 60 (riguardanti la chiamata in causa del terzo) della legge III del 1952 relativa al codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966;
- convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest il 30 novembre 1981;
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989, ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Repubblica slovacca;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979;
- trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968, rispetto alla Repubblica di Croazia e alla repubblica di Slovenia;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959;
- trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Austria

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1.) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La "chiamata in causa del terzo" avviene mediante notifica formale di una causa pendente o in corso, presentata da una delle parti del procedimento a un terzo non coinvolto sino a quel momento. L'atto notificato può includere una domanda di intervento nella causa. La parte che chiama in causa il terzo trasmette al tribunale un apposito atto scritto, che il tribunale provvede in seguito a notificare o comunicare ufficialmente al terzo. Il terzo non è obbligato a partecipare perché chiamato in causa; rimane bensì libero di decidere se partecipare al procedimento e, in tal caso, a lato di quale parte. Un terzo che decida di non partecipare al procedimento non diventa parte della controversia, ma semplicemente interveniente e, in questo caso, le sue dichiarazioni e azioni non devono essere contrarie a quelle della parte principale. L'interveniente non è tenuto a sostenere alcuna spesa. Ciononostante, laddove la parte principale vinca la causa, ha diritto al rimborso dei costi a carico della controparte.

Un terzo che abbia la possibilità, in seguito alla chiamata in causa, di influenzare il corso del procedimento in qualità interveniente può, anche senza partecipare al procedimento, proporre una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo per i procedimenti giudiziari precedenti al suo intervento o su questioni afferenti al merito che non ha potuto impedire neppure quale interveniente o che non avrebbero potuto essere evitate se non fosse intervenuto. Sostenendo la parte per cui interviene a favore, l'interveniente può contribuire all'esito positivo della causa di tale parte ed evitare quindi procedure di ricorso nei propri confronti o migliorare la propria posizione in eventuali ricorsi del genere.

2.) Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo presuppone che una parte di un procedimento in corso abbia motivi per temere un esito negativo, nonché ragioni per aspettarsi che in caso di esito negativo potrà proporre un'azione contro il terzo. La parte che trasmette la chiamata in causa del terzo ha un interesse nel non perdere la causa iniziale (e in tal caso l'interveniente può apportare un contributo) oppure, in caso di esito negativo della causa, nel recuperare quanto perso precedentemente prevalendo in un successivo procedimento contro il terzo.

Allo stesso tempo, notificando al terzo la chiamata in causa, la parte gli impedisce di presentare in un procedimento successivo una domanda di risarcimento danni perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto. Una terza parte a cui è stato notificato un atto di chiamata in causa e a cui è quindi stata data la possibilità di influenzare l'esito di una causa può presentare una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo in procedimenti giudiziari precedenti l'intervento o su questioni riguardanti il merito della causa che, anche come intervenienti, non avrebbero potuto impedire o che non avrebbero potuto essere impediti. L'interveniente può presentare memorie e atti procedurali, purché non agisca in modi che contraddicano la parte principale. Qualora sia intentata una causa successiva tra la parte principale e l'interveniente, gli effetti della sentenza definitiva del procedimento iniziale si estendono all'interveniente o a coloro che, benché invitati a farlo, non sono intervenuti nel procedimento, nella misura in cui tali persone, quali parti di una causa successiva, non possono presentare memorie in conflitto con gli elementi principali della sentenza emessa nella causa iniziale.

3.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti vincolanti sulla decisione riguardante elementi di diritto della causa principale.

4.) L'esito della causa iniziale non è vincolante, laddove l'interveniente non abbia potuto presentare memorie per lo stato del procedimento al momento dell'intervento oppure per le dichiarazioni e azioni della parte principale (ad esempio, perché quella parte non ha sostenuto determinati fatti o dichiarazioni).

5.) Come affermato in precedenza, gli effetti della chiamata in causa del terzo si applicano indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi alla causa (principale) quale interveniente o meno.

6.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che l'ha chiamato in causa, a meno che il terzo non intervenga a favore della parte avversa.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

A questo proposito si fa riferimento alle informazioni al riguardo fornite dall'Austria sul portale europeo "e-Justice" nelle sezioni riguardanti l'introduzione di un'azione in giudizio, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e i procedimenti di esecuzione, al seguente [URL](#).

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Austria, il *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale), dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo. Le domande proposte per chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento (articolo 36, paragrafo 2) e quelle presentate quando il riconoscimento è negato (articolo 45) sono di competenza del tribunale distrettuale della regione in cui ha la sede legale o la residenza la parte interessata dalla decisione.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Austria, il *Landesgericht* (tribunale regionale di più alto livello), tramite il *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Austria, l'*Oberste Gerichtshof* (Corte suprema), tramite il *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Il tedesco è l'unica lingua accettata.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Austria: articolo 99 della *Jurisdiktionsnorm* (legge sulla competenza giurisdizionale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Austria: articolo 21 del *Zivilprozessordnung* (codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e documentale, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967;
- convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;
- convenzione tra il Regno Unito e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970;
- convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;

- convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
- convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
- convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
- convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
- convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;
- convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;
- trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d'Austria relativa alle relazioni reciproche in materia civile e documentale firmata a Vienna l'11 dicembre 1963;
- convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia nonché la validità e la notifica degli atti, e relativo protocollo, firmati a Vienna il 17 novembre 1965.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 14/01/2019

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Polonia

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

[Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione](#)

[Articolo 75, lettera a\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1](#)

[Articolo 75, lettera b\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 75, lettera c\) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50](#)

[Articolo 75, lettera d\) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera a\) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera b\) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento](#)

[Articolo 76, paragrafo 1, lettera c\) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento](#)

[Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2](#)

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

In Polonia la chiamata in causa del terzo è disciplinata dagli articoli 84 e 85 del codice di procedura civile. Questa nozione è denominata in polacco "*przypozwanie*". Consiste nella possibilità per una parte di chiamare una eventuale futura parte avversa a partecipare al procedimento, laddove una decisione contraria alla parte potrebbe comportare una successiva azione (sorta ad esempio da un accordo di garanzia) proposta contro la parte da un terzo. A tal fine, la parte presenta una richiesta, notificata alla terza parte, la quale può quindi comunicare l'intenzione di partecipare al procedimento quale interveniente ausiliario.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

Con la chiamata in causa del terzo, la persona che ne è oggetto non diventa automaticamente parte del procedimento pendente. La partecipazione al procedimento avviene sotto forma di intervento ausiliario (articoli da 76 a 78 del codice di procedura civile). Con l'accordo delle parti, l'interveniente può sostituire la parte a favore della quale interviene. In caso contrario, la decisione ha efficacia diretta (ma nel caso della chiamata in causa del terzo, solo se è in linea con la natura della relazione contestata o della disposizione giuridica pertinente).

3. Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Se, nonostante la richiesta, il terzo non si costituisce come parte del procedimento, rinuncia in tal modo alla possibilità di presentare un'azione per negligenza nel primo procedimento in eventuali cause successive (articolo 82 in combinato disposto con l'articolo 85 del codice di procedura civile).

4. Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non contestati dalle parti?

Chiamare in causa il terzo e chiederne la partecipazione al procedimento è anche nell'interesse delle terze parti, perché può permettere di ottenere un esito positivo, che potrebbe rendere superfluo ogni ulteriore procedimento.

5. Gli effetti della chiamata causa del terzo si verificano indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno?

Se, nonostante la richiesta, il terzo non si costituisce quale parte del procedimento, rinuncia in tal modo alla possibilità di presentare un'azione per negligenza nel primo procedimento in eventuali cause successive (articolo 82 in combinato disposto con l'articolo 85 del codice di procedura civile).

6. La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato in causa il terzo?

Sì, se la persona cui è stato chiesto di aderire al procedimento diviene interveniente ausiliario e può, con l'accordo delle parti, sostituire la parte che ha deciso di sostenere.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Articolo 74 - Una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione è disponibile nella scheda informativa [Procedury służące wykonaniu orzeczenia](#) (Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria).

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Il **sąd okręgowy (tribunale regionale)** competente nel luogo di domicilio o della sede legale del debitore oppure, in mancanza di tale organo giurisdizionale, il tribunale regionale nella cui regione è pendente o applicata l'esecuzione.

In caso di domanda per il diniego del riconoscimento:

il **sąd okręgowy (tribunale regionale)** competente per la causa decisa dalla sentenza o competente nella regione in cui si trova il **sąd rejonowy** (tribunale distrettuale) competente oppure, in mancanza di questo, il tribunale regionale di Varsavia.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

La **sąd apelacyjny** (corte d'appello) tramite il **sąd okręgowy** (tribunale regionale).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

La **Sąd Najwyższy** (Corte suprema) attraverso la **sąd apelacyjny** (corte d'appello).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

N.D.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 1103⁷, comma 4, del codice di procedura civile e articolo 1110 del codice di procedura civile, a condizione che prevedano la competenza esclusiva dei tribunali polacchi per una delle seguenti caratteristiche dell'attore: cittadinanza polacca, domicilio, residenza abituale o sede legale in Polonia.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articoli 84 e 85 del codice di procedura civile concernenti la chiamata in causa del terzo.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia e tra la Polonia e la Croazia;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale firmata a Vienna l'11 dicembre 1963;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979;
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore nei rapporti tra la Polonia e la Repubblica ceca e tra la Polonia e la Slovacchia;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989;
- accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;
- accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Riga il 23 febbraio 1994;
- convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia relativa alla cooperazione giuridica in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996;
- accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;
- trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2019

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1.) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La chiamata in causa del terzo (*litis denuntiatio*) è una notifica formale a un terzo di una causa pendente. Può essere accompagnata da un invito al terzo di partecipazione al procedimento. La chiamata in causa del terzo mira a garantire i diritti e gli effetti riconosciuti nell'ambito del diritto civile per l'attore o il convenuto. La parte (una delle parti della causa) che chiama in causa il terzo ne trasmette notifica al tribunale, che procede quindi alla notificazione o comunicazione al terzo, il quale è libero di decidere se prendere parte al procedimento o meno. Conformemente al diritto sloveno, il tribunale non decide se la domanda della parte di notifica ufficiale al terzo sia giustificata o meno. Anche se il terzo partecipa al procedimento, non lo farà in qualità di attore e la relazione con entrambe le parti del procedimento penale non può essere decisa nell'ambito della controversia in questione. Il terzo può sostenere una qualsiasi parte del procedimento principale. Se le condizioni sono soddisfatte, il terzo può partecipare al procedimento quale interveniente. In tal caso, può contribuire all'esito positivo della causa e, di conseguenza, evitare ulteriori azioni (ricorsi) nei propri confronti o migliorare la propria posizione in caso di un'eventuale causa successiva. Il soggetto terzo non può trasmettere una richiesta per la conclusione di un procedimento avviato, per la proroga dei termini o lo spostamento di una udienza.

2.) Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo tutela la parte che ne fa notifica da talune richieste di danni, che potrebbero altrimenti essere avanzate dal terzo. Una (terza) persona che, con la chiamata in causa, ha la possibilità di influenzare l'esito di un procedimento non può più, in linea di principio, chiedere un risarcimento dei danni poiché non è stato instaurato correttamente il contraddittorio dalla persona che ha notificato l'atto. Inoltre, nel caso in cui sia presentata una impugnazione che concerna la parte che chiama il terzo in causa e il terzo cui è stato notificato il procedimento principale, il terzo non può opporre alla parte che l'ha chiamato in causa argomentazioni o fatti che contraddicano gli elementi sostanziali (fattuali) della decisione del procedimento principale.

3.) Non vi è tuttavia alcun effetto vincolante per quanto concerne la valutazione processuale del procedimento principale.

4.) Non vi sono inoltre effetti vincolanti per quanto concerne i fatti che il terzo non è stato in grado di contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non sono stati contestati dalle parti.

5.) Gli effetti della chiamata in causa del terzo si verificano indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno.

6.) La chiamata in causa del terzo non incide sulla relazione tra il terzo e la controparte della parte che l'ha chiamato in causa, fatti salvi i casi in cui il terzo decide di partecipare al procedimento al lato della controparte.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Slovenia: Tribunale distrettuale.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Slovenia: Tribunale distrettuale.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Slovenia: Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

- in Slovenia: oltre allo sloveno nei seguenti tribunali è accettata quale lingua ufficiale anche la lingua delle minoranze nazionali:

- Tribunale distrettuale di Capodistria: italiano;
- Tribunale locale di Capodistria: italiano;
- Tribunale locale di Pirano: italiano;
- Tribunale locale di Lendava: ungherese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Slovenia: articolo 58 della *Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku* (legge sul diritto internazionale privato e processuale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Slovenia: articolo 204 della *Zakon o pravdnem postopku* (legge sulla procedura civile), che disciplina la chiamata in causa del terzo.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

- trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;
 - convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;
 - convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;
 - convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960;
 - trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964;
 - trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984;
 - accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956;
 - trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960 e relativo protocollo;
 - trattato tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968;
 - trattato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Zagabria il 7 febbraio 1994;
 - convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica francese sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi nel 18 maggio 1971.
-

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2019